

**Legge regionale 12 aprile 2016, n. 12 (BUR n. 35/2016)
(Novellazione)**

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA
DI PAESAGGIO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (1)**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'[articolo 31](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunta la seguente lettera:
omissis (2)

Art. 2 - Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti articoli:
omissis (3)

Art. 3 - Norma transitoria.

1. Le disposizioni di cui all'[articolo 31 ter](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, non si applicano alle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le stesse rientrino nella tipologia di quelle indicate dall'[articolo 31 bis](#), comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, nonché agli interventi di ampliamento delle predette attrezzature qualora lo stesso non superi il 30 per cento del volume o della superficie esistente.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

1() La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 32/2016 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 31/2016) limitatamente all'articolo 2, per violazione degli articoli 2, 3, 8, 19 e 117, comma 2, lettere c) e h) della Costituzione. La norma regionale introduce gli articoli 31 bis e 31 ter - recanti una specifica normativa volta a regolamentare la realizzazione di edifici e di attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi- nella legge regionale n.11 del 2004 concernente "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e, secondo il ricorrente, tale articolo contrasta con le citate norme costituzionali essenzialmente con riferimento al principio secondo cui il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose e a quello del libero esercizio del culto. In particolare, il ricorrente considera illegittime le disposizioni regionali: 1) nella parte in cui viene riconosciuta alla Regione e ai comuni la potestà amministrativa di individuare i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per i servizi, religiosi (art 31 bis, comma 1), in quanto richiamando con formula generica e ambigua «i criteri e le modalità» da individuare per la realizzazione delle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi si presta ad applicazioni ampiamente discrezionali e potenzialmente discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi; 2) nella parte in cui consente di inserire, nel contesto pattizio della convenzione, l'impegno ad utilizzare la lingua italiana (art 31 ter, comma 3) in quanto la norma così formulata appare travalicare gli ambiti rimessi alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera c), della Costituzione; 3) nella parte in cui persegue una finalità di controllo delle modalità con le quali in concreto è esercitata l'attività sociale e culturale svolta nelle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, in quanto invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera h).

La Corte costituzionale con sentenza n. 67/2017 (G.U. 1^a serie speciale n.15/2017), ha ritenuto:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale che introduce una regolamentazione urbanistica per la realizzazione delle attrezzature di interesse religioso, non rinvenendo alcun contenuto discriminatorio nella disposizione in sé che riguarda tutte le confessioni religiose, mentre eventuali illegittime applicazioni della stessa, potranno essere censurate, caso per caso, nelle opportune sedi giurisdizionali;

b) fondata la questione di legittimità costituzionale per quanto concerne la possibilità di inserire tra i contenuti della convenzione urbanistica che disciplina la realizzazione delle attrezzature per servizi religiosi, l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle stesse non strettamente connesse alle pratiche rituali di culto, ritenendo tale disposizione estranea alle finalità e ai contenuti della convenzione urbanistica; ed in questo modo la regione eccedendo le proprie competenze in materia di governo del territorio. Non potendo pertanto essere ascrivibile ad una competenza urbanistica la Corte ha ritenuto che la norma sull'uso della lingua italiana, considerata l'importanza della lingua quale elemento di identità individuale e collettiva e non sussistendo un rapporto chiaro di stretta strumentalità e proporzionalità con altri interessi costituzionalmente rilevanti, ricompresi nelle attribuzioni regionali, si traduca in una limitazione dei diritti fondamentali della persona di rilievo costituzionale.

- 2() Testo riportato dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- 3() Testo riportato dopo l'articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.